

numero			Bellinzona
4976	fr	1	16 ottobre 2019
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor Presidente  
Alberto Achermann  
Nationale Kommission zur Verhütung  
von Folter (NKVF)  
Schwanengasse 2  
3003 Bern

### **Rapporto della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) relativo alla visita del penitenziario cantonale "La Stampa" del 10 aprile 2019**

Egregio Signor Presidente,

siamo particolarmente lieti di constatare che la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura, a seguito della visita del 10 aprile 2019, ha manifestato nel proprio rapporto finale del 21 agosto successivo del quale prendiamo atto, un'impressione generale positiva per quanto riguarda il servizio medico del carcere penale La Stampa. In questo contesto, teniamo ad osservare come nella costituzione del nuovo servizio medico attribuito all'Ente Ospedaliero Cantonale, avevamo espressamente ritenuto le raccomandazioni formulate dalla Commissione.

Prendiamo quindi atto della necessità di modificare il Regolamento delle Strutture carcerarie del Cantone Ticino del 15 dicembre 2010 al fine di adeguarlo alla procedura già adottata dalle SCC in merito alla visita di entrata dei detenuti eseguita entro le 24 ore. Il Consiglio di Stato converge pure sulla necessità di adeguamento al Protocollo di Istanbul quanto alla trasmissione automatica delle risultanze relative all'uso di violenza alle autorità competenti.

Per quanto attiene alle osservazioni della Commissione relative alla partecipazione dei detenuti ai costi di cura, rileviamo che nel Cantone Ticino, ad ogni persona detenuta presso le SCC sono garantite tutte le cure necessarie di base e quelle specialistiche prescritte dal medico e questo indipendentemente dalle sue capacità finanziarie: l'accesso alle cure mediche è quindi garantito. In applicazione della "*Décision fixant les règles de la participation des personnes détenues aux frais médicaux*" del 9 novembre 2018 (*Décision sur les frais médicaux*) della Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures, le SCC applicano per tutte le persone detenute una franchigia massima di partecipazione ai costi di cura pari a fr. 240.-- annui, importo che la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni, quale autorità di esecuzione delle pene e delle misure, intende aumentare a fr. 480.-- annui a partire dal 2020, corrispondenti all'importo della franchigia minima LaMal di fr. 300.--, più fr. 180.-- di partecipazione al 10% delle spese mediche. Sono dispensati da questa partecipazione unicamente i detenuti che fanno fronte ai costi assicurativi e di cura mediante il proprio "patrimonio esterno". Conformemente alla decisione appena menzionata, la partecipazione ai costi di cura viene trattenuta dalla remunerazione dei detenuti nella misura del 20%, senza così intaccare la parte della remunerazione a libera disposizione (65%) e la parte bloccata ai fini della messa in libertà (15%). Su questo punto occorre ribadire che tale decisione non influenza in alcun modo l'accesso alle cure e nemmeno ritarda le stesse, considerato che la fatturazione dei costi è sempre

posteriore alle cure prestate. Per questi motivi, riteniamo che la partecipazione ai costi di cura richiesta dalle SCC – nettamente inferiore all'importo massimo previsto dal Concordato sull'esecuzione delle pene privative di libertà e delle misure concernenti gli adulti e i giovani adulti nei Cantoni latini, al quale aderisce il nostro Cantone – sia del tutto proporzionale al reddito percepito dai detenuti e che rispetti pienamente il principio della parità di trattamento nonché sia conforme alla funzione educativa e di reintegrazione della pena sancita dal Codice penale (art. 75 CP).


Nel vostro rapporto viene altresì indicato che deve essere garantito, per tutta la durata della detenzione, l'accesso al materiale da iniezione sterile. Nelle SCC questo ambito è di esclusiva competenza del servizio medico. Si rileva comunque che consentire ai detenuti l'accesso a materiale sterile (siringhe sterili) rappresenta una misura che contraddice la missione di un istituto di detenzione volta alla risocializzazione e alla creazione di un ambiente di legalità esente da sostanze stupefacenti.

Per quanto concerne infine la questione delle cure dentarie gratuite che la Commissione raccomanda di non limitare a quelle d'urgenza, il Cantone Ticino ritiene che le cure sanitarie a cui può accedere un detenuto devono essere della stessa qualità e al medesimo costo di quelle di un cittadino qualsiasi. Ne discende che non si giustificano trattamenti gratuiti che non siano di carattere urgente (cfr. su questo punto l'art. 36 cpv. 6 RSC).

Ringraziando la Commissione del lavoro svolto, vi porgiamo i nostri più distinti saluti.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Divisione della giustizia ([di-dg@ti.ch](mailto:di-dg@ti.ch));
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni ([di-sg@ti.ch](mailto:di-sg@ti.ch));
- Direzione delle Strutture carcerarie cantonali ([di-penitenziario.cantonale@ti.ch](mailto:di-penitenziario.cantonale@ti.ch)).